

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 18 ottobre 1970)

INDICE

ALBARELLO: Misure da adottare nei confronti di quegli ufficiali in servizio che esercitano contemporaneamente la professione di insegnante (3077) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	Pag. 2280	PALAZZESCHI, FABIANI: Sui numerosi atti di provocazione fascista commessi a Firenze e sul conseguente atteggiamento della polizia (3622) (risp. RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	Pag. 2284
DOSI: Incontrollato prelevamento di massi lungo la costa toscana (3007) (risp. MANNIRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	2280	PELLICANO': Per l'installazione di un ripetitore televisivo nel comune di Condofuri (Reggio Calabria) (3743) (risp. Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2286
FOLLIERI: Grave disservizio verificatosi a Lucera nella distribuzione di corrispondenza e di pacchi (3772) (risp. Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2281	PENNACCHIO: Sul nuovo caso di illecito sportivo in cui risulterebbe implicata la Associazione sportiva « Latina » (3694) (risposta MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	2286
FUSI: In merito all'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di viaggiatori e piazzisti sprovvisti di lettera di incarico (3753) (risp. GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2281	PERRINO: In merito alla vendita da parte dell'Amministrazione provinciale di Brindisi delle caserme Ederle e Manthonè (3873) (risp. TAVIANI, <i>Ministro senza portafoglio</i>)	2287
LI VIGNI, PREZIOSI: Per l'aumento del contributo statale a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio (1825) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	2282	PINTO: Per la redazione di una pubblicazione dalla quale risultino tutti gli Enti parastatali in attività (2965) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	2288
MURMURA: Perchè nei comuni con una sola condotta medico-ostetrica venga concesso il riposo settimanale alle persone preposte a detto settore (3879) (risp. RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	2283	RICCI: Per lo sfruttamento, da parte della Montecatini-Edison, delle miniere di bauxite di Cusano Mutri (Benevento) (3888) (risp. GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2289
Perchè ai nuovi organismi regionali venga segnalata l'inopportunità di nuove assunzioni di personale (3880) (risp. GATTO, <i>Ministro senza portafoglio</i>)	2283	SEMA: Errore commesso ai danni della partigiana Bruna Frausin Gasperini nel riconoscimento della qualifica di deportata (2157) (risp. SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2289
NALDINI: Sul grave atto di teppismo di cui si è reso responsabile il proprietario del cotonificio CAP di Mornico al Serio (Bergamo) (3703) (risp. RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	2284	TERRACINI: Conseguenze derivanti all'occupazione dalla riassunzione di produzioni tradizionalmente affidate ad imprese	

esterne (3727) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) Pag. 2290

In relazione all'applicazione della legge n. 336 del 1970 a favore dei perseguitati antifascisti politici e razziali (3817) (risposta FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 2290

VERONESI: Perchè, in riferimento all'età, venga regolato l'accesso dei giovani nei ritrovi pubblici (3732) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2291

ALBARELLO. — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali misure intendano prendere nei confronti di quegli ufficiali in servizio che, secondo le notizie dei giornali, esercitano contemporaneamente anche la professione di insegnante, impedendo così a tanti professori disoccupati di poter accedere alle cattedre. (int. scr. - 3077)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro della pubblica istruzione.

Non risulta che nelle scuole secondarie statali insegnino ufficiali in servizio permanente effettivo, nei confronti dei quali sussisterebbe l'incompatibilità prevista dalle disposizioni concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il Ministro della difesa
TANASSI

12 ottobre 1970

DOSI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se, a conoscenza di un incontrollato e vasto prelevamento dal mare di massi, sulla linea del Demanio marittimo, lungo la costa toscana (nel tratto Piombino-Populonia-Golfo di Baratti), da parte di ditte private, prelevamento che rende più aggrahibili dall'azione delle onde i terreni sovrastanti, si da provocare frequenti frane, ingenti danni ai proprietari dei terreni stessi ed alterazione dell'assetto naturale della costa, ritiene di intervenire energicamente nei confronti degli uffici dipendenti perchè siano disposti efficaci controlli ed applicate le sanzioni del caso nei riguardi di

quanti effettuano e di quanti tollerano i lamentati prelevamenti. (int. scr. - 3007)

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che, a seguito di indagini esperite presso le dipendenti autorità, è risultato che effettivamente in passato sono state assentite a ditta privata regolari concessioni per il prelievo di massi naturali dal fondo del mare, in prossimità della costa del promontorio di Piombino.

A tali concessioni, intese a rendere possibile l'approvvigionamento di materiale necessario per la costruzione e il rafforzamento di opere di difesa, quali dighe e scogliere, si è sempre provveduto, previo parere favorevole dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime ed alle condizioni e per i quantitativi dallo stesso Ufficio proposti, al fine di non turbare l'equilibrio della costa.

Le condizioni hanno riguardato la distanza dei prelievi dalla terra, stabilita normalmente ad oltre trenta metri, la profondità minima alla quale i massi avrebbero potuto prelevarsi, prescritta in genere in sei-otto metri, nonché i quantitativi prelevabili e il divieto di esplosione di mine.

Le singole concessioni sono state inoltre limitate, oltre che per quanto riguarda i quantitativi, secondo quanto proposto dal detto organo tecnico, anche nella durata, stabilita in genere in sei mesi, scaduti i quali, per successive richieste, sono stati provocati nuovi accertamenti tecnici prima di procedere ad altre concessioni.

La zona in questione, essendo la costa interclusa da proprietà privata e mancando strade litoranee, non si presta ad essere facilmente sorvegliata; tuttavia, dagli accertamenti effettuati, non sono emersi elementi comprovanti la mancata osservanza da parte della ditta concessionaria delle condizioni alle quali le singole concessioni sono state subordinate.

Desidero comunque assicurare l'onorevole interrogante che sono state impartite disposizioni affinché di ogni eventuale, futura concessione nelle zone, sia data notizia alla Guardia di finanza cui sarà chiesto di collaborare con le autorità marittime nel-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

18 OTTOBRE 1970

la sorveglianza, in concomitanza con lo svolgimento dei propri servizi di istituto, e di far conoscere eventuali inconvenienti cui le concessioni medesime dovessero dar luogo.

Il Ministro della marina mercantile
MANNIRONI

8 ottobre 1970

FOLLIERI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se hanno notizia del grave disservizio che si è creato a Lucera nella distribuzione e nell'inoltro della corrispondenza e dei pacchi, avendo l'Istituto nazionale trasporti, cui è affidato il servizio automobilistico sostitutivo sulla tratta Lucera-Foggia, da qualche mese rappresentato l'impossibilità della gestione quanto alla corrispondenza ed ai pacchi.

Si fa presente che il disagio, colpendo soprattutto i ceti produttivi, commerciali e professionali di Lucera e dei paesi del Subappennino Dauno che fanno capo a Lucera, ha determinato uno stato di agitazione e di tensione tra le popolazioni interessate. (int. scr. - 3772)

RISPOSTA. — Al riguardo, si precisa che i disservizi che si verificano a Lucera nello inoltro e nella distribuzione della corrispondenza e dei pacchi non sono dissimili da quelli che purtroppo si registrano in ogni parte del Paese, essendo tali disservizi imputabili, non già alla vertenza insorta con l'Istituto nazionale trasporti circa la disciplina giuridica a cui assoggettare i trasporti postali sulla tratta Lucera-Foggia, ma allo sciopero del personale delle autolinee postalizzate che interessa quasi tutto il territorio nazionale.

Soggiunto che a tale situazione l'Amministrazione non può ovviare se non con servizi sostitutivi di emergenza attuati ovunque, a seconda dei casi, con automezzi militari o con automezzi dell'Amministrazione stessa o con automezzi di privati, si fa presente, per quanto riguarda in particolare la

città di Lucera, che, per alleviare i disagi dell'utenza, la Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Foggia ha disposto affinché la partenza del furgone postale che espleta i servizi di emergenza Lucera-Foggia sia anticipata di un'ora, ottenendo con tale provvedimento risultati soddisfacenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Bosco

5 ottobre 1970

FUSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza dei criteri restrittivi che vengono adottati nell'applicazione dell'articolo 5 della legge n. 316 del 12 marzo 1968. Infatti, varie commissioni provinciali per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, escludono dall'iscrizione i viaggiatori ed i piazzisti sprovvisti di lettera di incarico.

Tale problema ebbe ampia discussione presso la 9ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 febbraio 1968, e dagli atti parlamentari risulta che l'onorevole Andreotti, Ministro del tempo, concordò con l'interpretazione relativa all'inclusione nei ruoli dei viaggiatori e dei piazzisti non in possesso di lettera di incarico, rimandando alle norme di attuazione la formulazione definitiva a cui avrebbero dovuto attenersi le commissioni provinciali.

In considerazione delle divergenze di interpretazione dell'articolo 5, che vengono manifestandosi tra le varie commissioni provinciali, e del grave danno che ne deriva per numerosi lavoratori che vengono esclusi dall'albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, nonostante esercitino da anni tale attività, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se il Ministro non ritiene opportuno dare immediate disposizioni a tutte le commissioni provinciali per una corretta applicazione dell'articolo 5 della legge n. 316, sulla base della volontà espressa dal legislatore, onde ovviare alle gravi conseguenze ne-

gative per una vasta ed importante categoria di lavoratori;

b) se è stata costituita e quale attività svolge la commissione centrale per l'esame degli eventuali ricorsi. (int. scr. - 3753)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione soprascritta si fa presente che durante i lavori parlamentari citati nell'interrogazione stessa, non si discusse della necessità o meno della lettera di incarico, ma si chiarì che questa dovesse contenere l'affidamento al viaggiatore e al piazzista « dell'incarico di procurare clienti all'azienda nell'ambito del rapporto di dipendenza a fare ». Tale chiarimento fu fatto proprio dal Governo.

Peraltro, la senatrice Alcidi Rezza chiese addirittura la soppressione del comma terzo dell'articolo 5 della norma, in quanto i viaggiatori ed i piazzisti, essendo legati da un rapporto di lavoro subordinato, già avevano diritto ad una previdenza ed assistenza della quale, invece, non godevano i veri agenti e rappresentanti, che pur versavano i contributi previdenziali.

Dai lavori parlamentari, pertanto, non è possibile trarre alcun elemento a favore della tesi sostenuta dall'onorevole signoria vostra.

Al riguardo è da osservare che, come è noto, i piazzisti ed i viaggiatori sono collaboratori dell'imprenditore e suoi dipendenti, sicchè essi non potrebbero essere compresi, a norma del comma secondo della stessa legge in esame, tra gli agenti e i rappresentanti di commercio che si caratterizzano — tra l'altro — per la loro autonomia professionale.

Solo eccezionalmente (« in deroga al precedente comma »: articolo 5, terzo comma), pertanto, la legge ne ammette la iscrizione nei ruoli che istituisce. La stessa, però, richiede, per una tale iscrizione, un requisito tutto particolare, quale quello delle lettere di incarico che, evidentemente, vale anche a dimostrare la particolare attività di promozione degli affari dell'impresa, svolta da alcuni piazzisti e viaggiatori e che permette loro di essere assimilati agli agenti di commercio.

Per quanto concerne la Commissione centrale, prevista dall'articolo 8 della legge, si comunica che la stessa è stata costituita con decreto ministeriale 15 gennaio 1970, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 1970.

Si precisa con l'occasione che per poter procedere alla costituzione di detta Commissione centrale, si è dovuta attendere la emanazione delle norme di attuazione della legge, avvenuta con decreto interministeriale 12 aprile 1969, e superare successivamente alcune difficoltà sorte per individuare le organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio aventi titolo ad effettuare le designazioni di nominativi tra cui scegliere i membri di categoria chiamati a far parte della Commissione stessa.

Si assicura, infine, che la sopraccitata Commissione inizierà quanto prima la propria attività.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
GAVA

10 ottobre 1970

LI VIGNI, PREZIOSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se sia esatto che da vari anni il Ministero dell'interno abbia sollecitato l'adesione di quello del tesoro ad un congruo aumento del contributo statale a favore della Unione mutilati per servizio, la quale — come è noto — rappresenta ed assiste non solo i mutilati e gli invalidi per servizio militare e civile dello Stato e degli enti locali, ma anche i familiari dei caduti per causa di servizio;

se sia esatto, altresì, che le passate richieste del Ministero dell'interno siano state accolte in parte, con l'elevazione del contributo concesso alla predetta Unione a soli 100 milioni annui, disposta con la legge 23 febbraio 1968, n. 103;

se sia noto come tale contributo sia del tutto insufficiente, anche alla luce delle nuove funzioni affidate alla predetta Unione dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che attri-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

18 OTTOBRE 1970

buisce alla stessa vari ed onerosi compiti sul piano dell'avviamento al lavoro: ad esempio, quello di controllare la situazione esistente presso centinaia di migliaia di aziende pubbliche e private, al fine di stabilire il relativo obbligo di assunzione di mutilati per servizio, di vedove e di orfani caduti per servizio, nonché quello di procedere alle relative impugnative, in via giurisdizionale, nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che non rispettano le disposizioni contenute nella legge citata. (int. scr. - 1825)

RISPOSTA. — L'aumento del contributo statale a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio ha formato oggetto di particolare esame da parte di questo Ministero che, d'intesa con il Dicastero dell'interno, ha ora allo studio uno schema di disegno di legge che prevede l'elevamento da 100 a 150 milioni di lire del suddetto contributo, a decorrere dall'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

9 ottobre 1970

MURMURA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se intendano invitare formalmente le Amministrazioni comunali presso le quali esiste una sola condotta medico-ostetrica a concedere il riposo settimanale ai preposti a detto settore, senza defatiganti obiezioni ed ostacoli. (int. scr. - 3879)

RISPOSTA. — La questione prospettata dalla signoria vostra onorevole presenta aspetti delicati e non sempre di facile soluzione, ove si consideri che, nella grande maggioranza dei piccoli comuni, manca sovente la presenza di altri sanitari ai quali si possa conferire l'incarico della necessaria sostituzione del sanitario condotto durante il riposo settimanale.

Il problema prospettato potrà, comunque, avere completa e soddisfacente soluzione in occasione della ormai prossima riorganizza-

zione dei servizi sanitari periferici e della istituzione delle unità sanitarie locali di base.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

8 ottobre 1970

MURMURA. — *Al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — Per sapere se intenda segnalare ai responsabili dei neonati organismi regionali il divieto o, quanto meno, la inopportunità di assumere personale, specie a livello di salariati, stenografi, dattilografi, addetti di segreteria — voci sotto le quali mal si nascondono manifestazioni clientelari — potendosi collaboratori con dette mansioni distaccare dalle Amministrazioni statali e locali.

Siffatto comportamento, suonando condanna a chi in tal guisa opera, getterebbe discredito sul ruolo, sui compiti e sulle caratteristiche dell'Ente regione, che si vuole invece potenziare ed esaltare attraverso la novità della civile presenza nella strutturazione del nuovo Stato pluralista. (int. scr. - 3880)

RISPOSTA. — In merito, si informa la signoria vostra che non si ritiene di dover segnalare direttamente agli organi regionali « il divieto », o quanto meno l'inopportunità di assumere, a qualunque titolo, personale, considerato che tale divieto è esplicitamente sancito dall'articolo 65, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali e ribadito dall'ultima parte dell'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 5 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1970, recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita presso le sezioni di Tesoreria provinciali dello Stato situate nei capoluoghi delle Regioni a statuto ordinario.

L'articolo 65 citato stabilisce, inoltre, che le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

18 OTTOBRE 1970

personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali e periferici su preventiva determinazione del numero e delle qualifiche dei funzionari da parte dei Consigli regionali. I comandi sono disposti dalle Amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale.

Si fa presente che in detta materia la Presidenza del Consiglio dei ministri ha diramato ai Ministeri ed ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali la circolare n. 76/6/1 del 21 maggio 1970, richiamata dalla successiva circolare n. 200/3480/1 S.C. AA.GG. del 23 giugno 1970. Tali circolari sono state portate a conoscenza della Presidenza delle Giunte regionali.

Il Ministro senza portafoglio
GATTO

1° ottobre 1970

NALDINI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave atto di teppismo di cui si è reso responsabile il proprietario del cotonificio CAP di Mornico al Serio (Bergamo), signor Sergio Conti, il quale, nel corso di un'assemblea di lavoratori della sua azienda, irrompendo improvvisamente nel locale, colpiva il segretario della FILTEA provinciale di Bergamo, signor Federico Abrati;

se sono a conoscenza del fatto che il Conti, in precedente occasione, aveva sparato contro i propri dipendenti alcuni colpi di arma da fuoco senza che alcun serio provvedimento venisse preso nei suoi confronti;

quali direttive intendono impartire affinché nei confronti del responsabile siano presi i provvedimenti che la gravità dei fatti accaduti impone. (int. scr. - 3703)

RISPOSTA. — L'episodio cui si riferisce la signoria vostra onorevole si verificò nel pomeriggio del 13 giugno 1970. Un gruppo di dipendenti della manifattura tessile CAP (Conti-Alari-Pacati) di Mornico al Serio (Bergamo) si incontrava in un pubblico

esercizio, nei pressi dello stabilimento, col sindacalista Federico Abrati della FILTEA, per consegnargli le schede di iscrizione al sindacato.

Al termine, verso le ore 14,30, mentre alcune operaie si intrattenevano nelle vicinanze dell'esercizio a conversare con l'Abrati, il proprietario della manifattura signor Giorgio Conti, che si trovava a transitare in quei pressi, si avvicinava al gruppo per informarsi circa i motivi dell'incontro; tra il predetto ed il sindacalista nasceva quindi una discussione che degenerava in un vivace diverbio.

Lo stesso pomeriggio, il sindacalista si recava alla caserma dei carabinieri di Calcinate dove, in assenza del comandante, riferiva i fatti ad un militare ed esibiva un referto medico dal quale risultava guaribile in giorni otto, per le percosse che egli asseriva di aver subite, ad opera del Conti, nella suddetta circostanza.

Il militare, data la natura del reato, faceva presente all'Abrati che sarebbe stato necessario produrre querela onde poter procedere alle indagini del caso e redigere rapporto all'autorità giudiziaria.

L'Abrati prendeva atto di quanto comunicato, riservandosi di decidere in proposito. Finora, però, non risulta che abbia fatto pervenire querela alcuna.

Quanto al precedente episodio verificatosi l'11 aprile, allorchè operai dipendenti da altri stabilimenti, penetrati nella manifattura del Conti per ottenere l'adesione delle operaie allo sciopero dei lavoratori tessili, erano venuti a diverbio con lo stesso Conti che aveva esploso in aria, a scopo intimidatorio, un colpo di fucile da caccia, si precisa che la Procura della Repubblica di Bergamo ha investito del caso il pretore di Treviglio, ravvisando nel fatto reati contravvenzionali o, al massimo, il delitto di minaccia aggravata.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

8 ottobre 1970

PALAZZESCHI, FABIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei numerosi atti di provocazione politica

e di teppismo fascista commessi a Firenze da gruppi di facinorosi, in uniforme paramilitare, fregiati da simboli nazisti e fascisti ed armati di mazze ferrate e di bastoni, contro i cittadini a scopo intimidatorio.

I fatti da segnalare particolarmente sono: l'assalto, dato il 15 maggio 1970, alla sede della « Casa dello studente », in Piazza dell'Indipendenza, avvenuto dopo il comizio dell'onorevole Almirante; la provocazione criminosa del 18 maggio 1970 al circolo dei lavoratori « Mercato Nuovo », messa in atto da un gruppetto di fascisti armati di pistole ad aria compressa, con le quali hanno sparato alcuni colpi; la provocazione ripetuta contro la cittadinanza, e con le solite tecniche, in occasione di un comizio tenuto dall'onorevole Tripodi.

Per sapere, altresì, se è a conoscenza del comportamento della polizia che, quando si tratta di provocazioni fasciste, interviene sempre in ritardo, e comunque solo quando i provocatori rischiano di venire sopraffatti dalla giustificata reazione della cittadinanza, mentre, invece, quando si tratta di lavoratori in sciopero, la polizia fiorentina, da parecchio tempo a questa parte, interviene in modo brutale, come, per esempio, in occasione dello sciopero unitario del 15 maggio 1970, quando fin dal mattino si è verificato che mezzi della polizia a sirene ululanti sono passati ripetutamente in mezzo ai lavoratori che si stavano radunando alla Fortezza di Bosso e, ancora, a manifestazione disciolta, mentre i lavoratori defluivano a gruppi da Piazza della Signoria, la polizia, dopo avere bloccato alcune strade, e senza alcun motivo, ha iniziato e messo in atto una serie di cariche, coinvolgendo, fra l'altro, cittadini e turisti che si trovavano nella zona per altri motivi, operando infine fermi ed arresti.

Un'altra ingiustificata carica della polizia contro lavoratori è avvenuta il 16 maggio di fronte ai grandi magazzini « Standa » alle ore 19,45, cioè all'ora della chiusura, dopo una giornata di sciopero durante la quale i lavoratori avevano sostato sul marciapiede di fronte in picchetto, senza che nessun incidente si verificasse.

Gli interroganti domandano, infine, al Ministro quali provvedimenti intende adottare

per assicurare alla giustizia i provocatori e perchè la polizia imparzialmente assolva al proprio compito di garantire che la campagna elettorale si svolga nella libertà e senza provocazioni fasciste, prima che queste finiscano per provocare incidenti gravi. (int. scr. - 3622)

RISPOSTA. — In occasione di comizi del MSI, tenuti in Firenze, durante la recente campagna elettorale, non si sono verificati episodi di teppismo od atti provocatori da parte di elementi in uniforme paramilitari. Aderenti a movimenti anarchici o alla sinistra extra parlamentare hanno, invece, — in tale periodo — ripetutamente manifestato per motivi politici o per fiancheggiare agitazioni sindacali.

La prima di tali manifestazioni, svoltasi il giorno 9 maggio 1970, era stata indetta da parte del « movimento studentesco fiorentino » con un « corteo antimperialista », da S. Apollonia (sede dell'ORUF) a piazza S. Spirito.

Alla partenza, molti giovani con casco da motociclista e fazzoletto rosso prendevano posizione alla testa ed ai lati del corteo che, attraversate numerose strade cittadine si scioglieva in piazza Tasso; alcuni gruppi, inoltre, tentavano di avvicinarsi alla sede del Consolato americano.

Costretti dalle forze dell'ordine a tenersi a notevole distanza, i dimostranti si attestavano all'estremità del ponte Vespucci, bloccando il traffico per oltre un'ora e compiendo gesti di intolleranza nei confronti degli automobilisti.

Nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria seguite a tale episodio, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Procura generale della Repubblica, veniva operato l'arresto di un attivista dell'estrema sinistra, sorpreso a trasportare un notevole quantitativo di bastoni di legno destinati ai partecipanti ad una manifestazione « contro la repressione », indetta per il successivo giorno 20.

Successivamente, le forze dell'ordine sono dovute intervenire, il 14 maggio, nel corso del comizio tenuto in piazza della Signoria dall'onorevole Almirante, in quanto estremi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

18 OTTOBRE 1970

sti di sinistra hanno tentato di disturbare, sin dall'inizio, con fischi e schiamazzi, il comizio.

Per poter assicurare la libertà di parola all'oratore, si è dovuto procedere all'allontanamento dei disturbatori.

Dopo il comizio, peraltro, una diecina di giovani missini, diretti alla sede del loro partito, si scontravano con alcuni occupanti della Casa dello studente. L'intervento della forza pubblica riusciva a contenere le dimensioni di questi ultimi incidenti.

Nella « Casa dello Studente » sgomberata il successivo giorno 15 per ordine dell'autorità giudiziaria, venivano rinvenuti e sequestrati tubi e sbarre di ferro, mazze chiodate, manici di piccone e sacchetti di plastica contenenti pietre.

Infine, sempre il giorno 15, gruppi di dimostranti provenienti da una manifestazione sindacale svoltasi in piazza della Signoria, si portavano, muniti di aste di bandiere e bastoni, prima in Borgo S. Lorenzo e poi nelle vie Cerretani e Panzani, obbligando con minacce i commercianti a chiudere i negozi.

Conseguentemente si verificavano liti ed alterchi che rendevano necessario l'intervento della forza pubblica.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

8 ottobre 1970

PELLICANO'. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare onde ovviare al grave malcontento che si è creato tra le popolazioni del comune di Condofuri (Reggio Calabria) e delle zone limitrofe per la mancanza di un ripetitore televisivo che, installato nella zona, consentirebbe una buona ricezione.

Si fa presente che la televisione rappresenta l'unico mezzo di svago e di informazione nella zona e che la popolazione, ormai stanca delle continue richieste e delle non realizzate promesse, è in stato di agitazione contro le autorità competenti e lamenta il tradizionale abbandono in cui è stata sempre lasciata. (int. scr. - 3743)

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che, allo scopo di ovviare almeno in parte alla precaria ricezione dei programmi delle due reti televisive che, al pari di quanto avviene del resto in molte altre località, si registra nel comune di Condofuri, era stato previsto, nel piano di nuovi lavori per l'estensione delle reti predette predisposto per il quadriennio 1969-1972 dalla RAI-TV d'intesa con questo Ministero, un impianto ripetitore per la prima rete televisiva, che avrebbe interessato anche l'utenza di quel comune.

Purtroppo complesse ragioni di carattere organizzativo hanno imposto il rinvio della realizzazione di detto impianto ad epoca successiva, che attualmente non si è in grado di indicare.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
Bosco

10 ottobre 1970

PENNACCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è a conoscenza del nuovo caso di illecito sportivo in cui risulterebbe implicata l'Associazione sportiva « Latina », militante nel terzo girone del campionato di serie C, e sul quale l'Ufficio inchieste della Lega ha già sollecitamente iniziato le indagini.

Da quanto riferisce la stampa, molti sarebbero gli elementi di accusa posti a disposizione dell'organo inquirente. L'opinione pubblica sportiva esige senza riserve che il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni trovi nella lealtà e sul terreno di gioco le sue più genuine conclusioni, ragione per cui è rimasta particolarmente turbata dall'insorgere di questo nuovo caso col quale si sarebbe tentato dall'esterno di modificare il risultato di una partita di calcio. Essa quindi reclama severi accertamenti, che restituiscano tranquillità, serietà e dignità alla disciplina dello sport.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quale passo il Ministro intende compiere per assicurare, da parte della Lega, il più tempestivo accertamento della verità, essendo questa in uguale misura reclamata sia

dalla società posta sotto accusa, sia dalle altre squadre interessate all'esito dell'inchiesta. (int. scr. - 3694)

RISPOSTA. — Questo Ministero interessò tempestivamente il Comitato olimpico nazionale italiano, per il sollecito, tempestivo accertamento dell'illecito sportivo in cui era implicata l'associazione sportiva « Latina ».

Dopo un'accurata indagine istruttoria, condotta nel pieno rispetto di tutte le norme regolamentari, la Lega nazionale semiprofessionisti ha ritenuto l'Associazione sportiva « Latina » obiettivamente responsabile dell'illecito ed ha inflitto alla stessa la penalizzazione di otto punti in classifica, da valere per la stagione 1969-70 (comunicato ufficiale 93/c del 7 agosto 1970).

Dal canto suo, la Commissione federale di appello della FIGC, nella riunione del 1° settembre 1970, ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione sportiva « Latina » avverso la decisione di primo grado, per cui la stessa è stata retrocessa, per la stagione calcistica 1970-71, nei ranghi della divisione nazionale di serie D.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MATTEOTTI

9 ottobre 1970

PERRINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — A seguito di presentazione di apposito disegno di legge da parte dell'interrogante, con legge 31 ottobre 1967, n. 1093, la Presidenza della Repubblica ha autorizzato a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle » e « Caserma Manthonè », venendo così incontro ad una sentita esigenza nel contesto dello sviluppo di quell'importante città.

Il disegno di legge originario comprendeva, oltre alle due ex caserme, anche la cessione al Consorzio del porto ed all'ASI della zona adibita a deposito di nafta della Marina militare, nel seno di levante del porto di Brindisi, per una superficie di 6.45,21 ettari,

occupata da 15 serbatoi metallici per carburanti inattivi, e relativi servizi, nonché da altri apprestamenti di competenza della Marina militare. Tale cessione era stralciata dal disegno di legge originario per consentire alle Amministrazioni competenti accordi diretti per una concreta base di scambio.

Nel piano regolatore generale della città, detta area è destinata in massima parte a « zona per servizi del porto e della zona industriale » ed in piccola parte a nuove strade, nuovi tracciati ferroviari e zone di rispetto.

Il valore del terreno, prescindendo dalle installazioni esistenti, è stato accertato dall'Ufficio tecnico erariale in lire 260.000.000.

A seguito di trattative ufficiali condotte dal Consorzio del porto con l'Amministrazione militare, quest'ultima si è detta favorevole alla cessione, a condizione, peraltro, che l'intero ricavato della cessione stessa fosse destinato alla Marina militare per il ripristino in altra zona decentrata dell'impianto carburanti, nella previsione di una futura utilizzazione.

È emerso, comunque, che la somma che è possibile ricavare, secondo la perizia dell'UTE, corrisponde ad appena la metà della spesa prevista, per cui è indispensabile un intervento dello Stato per sbloccare la situazione, da tempo a un punto morto, e consentire l'utilizzazione della zona nafta ai fini delle esigenze dell'ASI.

Poichè in altre consimili situazioni di emergenza la Cassa per il Mezzogiorno, rendendosi benemerita secondatrice del civile progresso brindisino, è intervenuta efficacemente con il proprio apporto finanziario, e considerata, d'altra parte, l'assoluta urgenza di restituire ad usi civili la citata zona militare, ormai di nessuna utilità per la Marina militare, ma di grande pregiudizio per la sistemazione definitiva del seno di levante del porto di Brindisi, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno che la Cassa per il Mezzogiorno si assuma l'onere di circa lire 300 milioni, eccedente le disponibilità relative alla cessione del compendio « deposito nafta Marina militare del seno di levante », per definire in tal modo una situazione che si trascina insoluta da

troppo tempo e che suscita le più vive preoccupazioni nei responsabili dello sviluppo industriale di Brindisi, tenendo conto della buona disposizione dell'Amministrazione militare a venire incontro alle esigenze di quella civile. (int. scr. - 3873)

RISPOSTA. — In ordine all'acquisizione e al ripristino di terreni attualmente occupati da serbatoi per deposito carburanti della Marina militare — per la cui cessione sarebbero in corso trattative formali tra il Consorzio per il porto, l'area di sviluppo industriale di Brindisi e l'Amministrazione militare che ne è proprietaria — si comunica che la Cassa per il Mezzogiorno non è stata fin qui investita ufficialmente della questione.

Tuttavia il cennato Istituto potrebbe riservarsi di esaminare concrete proposte che il Consorzio interessato potrà formulare ai sensi dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, numero 1523, semprechè l'ubicazione dei terreni in argomento ricada entro il perimetro dell'agglomerato industriale.

Il Ministro senza portafoglio

TAVIANI

9 ottobre 1970

PINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se può essere ritenuta attendibile la notizia, riportata dalla stampa in occasione dello sciopero dei parastatali, secondo la quale vi sarebbero in Italia oltre 1.500 Enti parastatali.

Nel caso la notizia fosse vera, l'interrogante vuol conoscere dal Presidente del Consiglio dei ministri se non ritenga opportuno disporre per la redazione di una pubblicazione dalla quale risultino nominativamente tutti gli Enti parastatali in attività, con particolare riguardo ai compiti di istituto, al personale dipendente ed al numero dei componenti i singoli consigli di amministrazione.

L'indagine potrebbe essere utile per un giudizio circa la necessità di esistenza di tanti Enti e per un doveroso controllo della

spesa corrente che, proprio a livello di Enti parastatali, assume una particolare lievitazione. (int. scr. - 2965)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, osservando innanzitutto che il termine « ente parastatale » non ha nel nostro diritto positivo un chiaro ed univoco significato.

È, anzi, dubbio, a parere di questo Ministero, che gli enti parastatali costituiscano una particolare specie nell'ambito della categoria degli enti pubblici, pur se non mancano in dottrina opinioni tendenti ad identificare gli enti in parola con quelli che si trovano in un rapporto di strumentalità con lo Stato, nel senso che essi istituzionalmente assolvono compiti o servizi propri dello Stato.

Risulta evidente come la valutazione in ordine all'entità numerica degli enti di cui si tratta è in funzione del significato che all'espressione « enti parastatali » può essere attribuito.

Quanto alla pubblicazione proposta dalla signoria vostra onorevole, deve preliminarmente rilevare che l'opinione ricorrente secondo cui il numero degli enti pubblici rappresenta un'entità pressochè sconosciuta va rettificata.

Infatti, è da rammentare in proposito che indagini particolarmente ampie ed approfondite sugli enti interessanti in modo diretto od indiretto la finanza statale sono state curate e dalla « Commissione consultiva Sturzo », istituita con decreto del Presidente del Consiglio 16 marzo 1954, e dalla Commissione per l'applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati dallo Stato.

Ciò premesso, deve farsi presente che il problema dell'eventuale costituzione di una anagrafe degli enti pubblici è all'attenzione dell'Amministrazione del tesoro che ne esamina i vari complessi aspetti ai fini, fra l'altro, del possibile coordinamento dell'indagine conoscitiva con altre importanti finalità e funzioni amministrative, tenendo di mira l'esigenza di evitare la creazione di

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

18 OTTOBRE 1970

pesanti, complicate ed inutili sovrastrutture destinate ad essere fini a se stesse o, peggio, ad essere prima o poi abbandonate.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

9 ottobre 1970

RICCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali la società « Montecatini-Edison » non ha provveduto a riprendere lo sfruttamento delle miniere di bauxite di cui ha la concessione nel comune di Cusano Mutri (Benevento).

Per quanto risulta all'interrogante, la ripresa dell'attività era subordinata alla costruzione di una strada di accesso alla miniera, strada che l'Amministrazione provinciale ha provveduto da tempo a realizzare con fondi messi a disposizione dalla Cassa per il Mezzogiorno. (int. scr - 3888)

RISPOSTA. — La società Montecatini, con istanza in data 24 novembre 1964, chiese la concessione mineraria di bauxite da denominare « Bocca della Selva », in una zona ubicata al confine tra i comuni di Cusano Mutri (Benevento) e Piedimonte d'Alife (Caserta).

In particolare la richiesta di concessione si riferiva ad una parte dei due limitrofi permessi di ricerca per bauxite denominati « Monte Mutria Ampliato » e « Fontana Sparago », di cui la Montecatini stessa era allora titolare e che sono scaduti nel 1968.

In sede di istruttoria della predetta istanza furono prodotte opposizioni e rilievi da parte delle due Amministrazioni comunali, nonché da enti pubblici dipendenti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I motivi addotti dagli enti anzidetti si riferivano essenzialmente ad una programmata valorizzazione turistica della zona, come eventuale centro montano climatico, e alla esigenza di protezione del patrimonio boschivo.

Il Distretto minerario di Napoli, competente per territorio, ritenendo validi i mo-

tivi di opposizione non ha rilasciato la concessione.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
GAVA

10 ottobre 1970

SEMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga doveroso riparare urgentemente ad un'ingiustizia causata probabilmente da un errore materiale.

Su sua richiesta, e dopo ricorso, la partigiana Bruna Frausin in Gasperini, di Muggia (Trieste), arrestata dalle SS nell'agosto 1944, deportata prima a Flossenburg (marchio 56415) e poi ad Auschwitz (88764), è stata riconosciuta, agli effetti della legge 6 ottobre 1963, n. 2043, deportata per un solo mese, mentre è evidente che il periodo in questione è di mesi undici, essendo la stessa stata rimpatriata nel luglio 1945. (int. scr. - 2157)

RISPOSTA. — La domanda con la quale la signora Bruna Frausin in Gasperini ebbe a chiedere l'indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, venne respinta per mancata presentazione della certificazione prevista dall'articolo 6 del decreto medesimo.

In base alla citata norma di legge, infatti, l'obbligo di documentare l'istanza incombeva agli interessati i quali dovevano produrre, entro termini esplicitamente stabiliti, gli atti idonei a comprovare la sussistenza dei due presupposti fondamentali per il riconoscimento del diritto al cennato beneficio e cioè la prova della restrizione nei campi di concentramento nazionalsocialisti (cosiddetti campi « K. Z. ») e le cause della deportazione (ragioni di razza, fede od ideologia).

Avverso tale decisione di diniego la signora Frausin presentò ricorso precisando, tra l'altro, di essere stata arrestata il 20 agosto 1944 e deportata nel campo di Auschwitz da cui venne rimpatriata il 23 agosto 1945. In allegato al suindicato gravame, la ricorrente produsse un certificato dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti — federazione di Trieste — in cui

veniva dichiarato che la predetta fu deportata per motivi politici nel campo di concentramento di Auschwitz e che la medesima porta segnato, sul braccio, il n. 88764.

Trattandosi di documento incompleto delle date di cattura e di rimpatrio, elementi questi indispensabili per poter far luogo alla liquidazione dell'indennizzo in quanto tassativamente richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043, il ricorso si sarebbe dovuto respingere.

È noto, infatti, che la misura del beneficio di cui trattasi è in relazione ai mesi di presenza nei campi di concentramento K. Z.

Tuttavia, data la particolarità del caso, si è ritenuto opportuno effettuare diretti accertamenti presso il Servizio internazionale ricerche della Croce rossa, con sede in Arolsen, in merito alle asserzioni fatte dall'interessata.

Da tale istruttoria non è stato però possibile appurare, in modo certo, la durata della deportazione della signora Frausin se non per il periodo dal settembre all'ottobre 1944.

In conseguenza, alla ricorrente, con decreto ministeriale n. 0511-B del 20 settembre 1968, è stato riconosciuto diritto all'indennizzo per il cennato periodo e cioè per un mese.

Si ritiene, comunque, utile comunicare alla signoria vostra onorevole che avverso il surriferito provvedimento l'interessata ha interposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
SINESIO

30 settembre 1970

TERRACINI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, in considerazione delle gravi conseguenze in ordine all'occupazione, determinate dall'applicazione, da parte del Poligrafico dello Stato, della disposizione ad esso impartita dagli uffici competenti ministeriali di riavocare alla propria diretta attività produzioni tradizionalmente affidate ad imprese esterne — e ciò in particolare nei confronti

della « Tipografia operaia romana », la quale, da ben 62 anni, è stata impegnata per la stampa del « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione, parte 2^a, con conseguente necessità di adeguata specifica attrezzatura — non ritengano di dover disporre perchè si soprasseda per un congruo termine all'applicazione della disposizione, tenuto anche conto del fatto che il Poligrafico dello Stato, allo scopo di soddisfare tutte le esigenze di lavoro, è costretto a richiedere alle proprie maestranze un margine di lavoro straordinario indubbiamente troppo gravoso. (int. scr. - 3727)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In adempimento degli obblighi che gli derivano dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, l'Istituto poligrafico dello Stato ha disposto di far eseguire dalle proprie officine tutte le forniture di carte valori, stampati e pubblicazioni che in precedenza erano state affidate a ditte private, fra cui la stampa del bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione affidata alla « Tipografia operaia romana ».

L'operazione di assorbimento di tale lavorazione è stata però preceduta da opportune comunicazioni allo scopo di consentire alla ditta di procurarsi altro lavoro prima di portare a termine i dieci bollettini e i sei supplementi già ordinati.

Inoltre, al fine di venire incontro alle esigenze della ditta, l'Istituto ha provveduto ad invitarla a gare per forniture che, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 559 del 1966, possono essere affidate a stabilimenti privati, gare di cui la ditta stessa è rimasta aggiudicataria per lavori dell'importo di 20 milioni di lire.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

9 ottobre 1970

TERRACINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Perchè, confermato che nella dizione « categorie equiparate » contenuta nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

18 OTTOBRE 1970

il titolo « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e di Enti pubblici ex combattenti ed assimilati », sono compresi i perseguitati antifascisti politici e razziali, assicurati che norme pertinenti di applicazione sono state date agli uffici competenti. (int. scr. - 3817)

RISPOSTA. — Come è già noto alla signoria vostra onorevole, in sede di esame dello schema del provvedimento poi concretatosi nella legge 24 maggio 1970, n. 336, la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera dei deputati si era dichiarata contraria ad ogni emendamento comportante allargamento delle « categorie di beneficiari », mentre la competente Commissione del Senato, nella seduta del 28 maggio 1970, approvava, tra l'altro, un ordine del giorno con il quale veniva chiarito che tra le categorie « assimilate » doveva essere compresa quella degli ex deportati politici e razziali e dei perseguitati politici.

In considerazione del contrastante indirizzo assunto dalle anzidette Commissioni parlamentari, nonché delle perplessità manifestate da varie Amministrazioni dello Stato, oltre che sull'esatta portata dell'espressione « categorie equiparate » contenuta nell'articolo 1 della legge, anche su altre questioni inerenti all'applicazione della legge stessa, questo Ministero ha prospettato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità, prima comunque di impartire istruzioni agli uffici competenti, di acquisire su tali questioni il preventivo parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

9 ottobre 1970

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se il Governo non ritenga di dare precise ed uniformi disposizioni, valide per tut-

to il Paese, con riferimento all'età, per regolare l'accesso dei giovani ai ritrovi pubblici, specificatamente sale da ballo ed esercizi assimilati.

In particolare, per conoscere se non si ritenga, portando il limite di età agli anni 15, di disporre ogni più vigile ed attento periodico controllo per una regolare attività degli esercizi, evitando lo svilupparsi di circoli o pseudo-circoli privati per i quali i controlli risultano quanto mai difficili. (int. scr. - 3732)

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sancisce che l'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare un'autorizzazione di polizia, può imporre, nell'interesse pubblico, particolari prescrizioni.

Il divieto di ingresso dei minori nelle sale da ballo viene pertanto stabilito dai competenti questori, in occasione del rilascio della prescritta autorizzazione di polizia, per tutti i giovani di età inferiore ai diciotto anni ovvero ai sedici anni, secondo le singole situazioni ambientali.

Gli organi di polizia, seguono, altresì, attentamente l'attività dei circoli o pseudo-circoli privati, allo scopo di intervenire prontamente non appena vengano accertati eventuali abusi perseguibili ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nel caso, infatti, che si verifichi, come talvolta avviene, che l'accesso a tali circoli venga consentito anche a non soci o si accerti che in detti locali vengono somministrate bevande alcoliche o generi di monopolio senza le prescritte licenze, oltre a procedersi alle denunce dei responsabili alla autorità giudiziaria viene altresì disposta, ove del caso e sempre d'intesa con l'autorità stessa, anche la chiusura dei locali per impedire il proseguimento degli illeciti accertati.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

8 ottobre 1970